



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Servizio I
Servizio III bis

Alle Organizzazioni sindacali
del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta di pubblicazione elenchi beneficiari dei permessi e del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e s.m.i. .

Sono pervenute a questa Direzione Centrale, da parte di alcune organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, richieste volte alla pubblicazione dell'elenco dei nominativi dei dipendenti ai quali sono stati riconosciuti - per sé stessi o al fine di prestare assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità - i benefici dei permessi e del trasferimento temporaneo ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Com'è noto, l'art. 24 della legge n. 183/2010 (il cosiddetto "collegato lavoro") ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla citata legge n. 104/1992 (l'assistenza alle persone disabili). Tale comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Per garantire il monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo di tali permessi, le informazioni vengono raccolte in un'apposita banca dati, realizzata dallo stesso Dipartimento ed alimentata in virtù del contributo da parte di tutte le amministrazioni pubbliche.

Nell'ottica della trasparenza totale questi dati sono oggi liberamente consultabili da parte di tutti i cittadini, sia pure nel rigoroso rispetto della privacy, mediante una modalità di accesso che consente - di per sé - una verifica circa l'entità e le forme di utilizzo anche al fine di evitare abusi e semplificare il rapporto tra disabili, beneficiari e Pubblica Amministrazione.

Infatti, tale modalità, tramite diverse chiavi di lettura quali, ad esempio, il numero di dipendenti che fruiscono dei permessi mensili, i diversi gradi di parentela tra il disabile e i lavoratori interessati, il genere, le giornate e le ore di permesso, rende possibile ottenere precise indicazioni sui reali fruitori dei benefici previsti dalla legge n. 104/1992.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Umane

Il corretto richiamo alla trasparenza dell'azione amministrativa da parte delle organizzazioni sindacali - da ritenersi, peraltro, assicurata in virtù della procedura e delle modalità sopra menzionate - rende, tuttavia, il tema particolarmente delicato in connessione con la necessità di tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali.

Infatti, il diritto alla privacy, codificato a livello legislativo nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003), rappresenta un diritto fondamentale della persona, in quanto diretta esplicitazione della sua dignità, tale da non potersene discutere i caratteri di imprescindibilità e assolutezza, acquisiti grazie anche al contributo in questo senso dato dall'ordinamento comunitario e dal sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹.

Nel rapporto che si instaura tra privacy e trasparenza, occorre individuare un ragionevole bilanciamento tra le finalità sottese alla pubblicazione delle notizie sull'attività amministrativa ed il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti: perché individuare strumenti di pubblicità rispettosi della privacy degli individui significa modellare in maniera soddisfacente il potere pubblico nell'equilibrio tra conoscenza (dell'attività) e riservatezza (delle persone).

Tuttavia, nel dibattito sul bilanciamento tra tali divergenti finalità, è un punto ampiamente condiviso che, sul piano della protezione dei dati personali, sono da ritenersi salvi i dati sensibili e giudiziari, in tal modo escludendoli dagli obblighi di pubblicazione.

Ciò premesso, considerato che l'art. 22, comma 8, del citato d.lgs. n. 196/2003 prevede che nel trattamento effettuato da soggetti pubblici i "dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi" e che, pertanto, è vietata la diffusione di dati da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici², si ritiene di non poter corrispondere alla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Magno



¹ Art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950) e art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000). Quest'ultima si spinge ancor più in là, dando autonoma garanzia al diritto alla protezione dei dati di carattere personale (art. 8)

² cfr. i provvedimenti del Garante, disponibili sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, 22 novembre 2012, doc. web n. 2194472; 29 novembre 2012, doc. web n. 2192671; 7 ottobre 2009, doc. web n. 1664456; 17 settembre 2009, doc. web n. 1658335; 25 giugno 2009, doc. web n. 1640102; 8 maggio 2008, doc. web n. 1521716; 18 gennaio 2007, doc. web n. 1382026; 27 febbraio 2002, doc. web n. 1063639